

Oggetto: Gara “interventi edili ed impiantistici su edifici aeroportuali n. 1/2011 – CIG 259196090C”  
Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci

## RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Al 1 luglio 2011

\*\*\*\*\*

---

### Quesito n°2:

“La società è in possesso della cat.OG1 III, ai fini di una valida partecipazione è sufficiente formare ATI con un'impresa che possieda la categoria OG1 II, coprendo l'importo di gara, oppure è necessario arrivare all'importo corrispondente alla cat.OG1 IV?”

### Risposta n°2:

“Ai sensi della normativa vigente se la somma delle classifiche possedute dalle imprese riunite in Raggruppamento Temporaneo orizzontale copre l'importo dei lavori della categoria prevalente, il raggruppamento è qualificato a condizione che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara siano posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori e la restante percentuale sia posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori, inoltre, devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Inoltre, si fa presente che, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione in base alla quale, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.”

---

\*\*\*\*\*

DI

**Quesito n°3:**

*“In merito ai CRITERI AGGIUDICAZIONE delle succitate gare si chiede se verranno tenute presenti le nuove disposizioni dettate dal D.L. 13/05/2011, n° 70 (“Decreto Sviluppo”) che estende l’Art. 122, comma 9 della 163/2006, (esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; senza applicare l’articolo 87, comma 1 sulla verifica delle offerte anormalmente basse) alle gare di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28 della stessa (Euro 4.845.000,00).”*

**Risposta n°3:**

“In considerazione del fatto che l’importo totale dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (stabilita per i settori speciali nella misura di 4.845.000 euro), la committente AdF S.p.A. ha espressamente previsto nei documenti di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs 163/2006.”

\*\*\*\*\*

**Responsabile del Procedimento**

Ing. Nicola D'Ippolito

